

DIRITTO ANNUALE 2010

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spettabile Impresa,

il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato gli importi del diritto annuale ⁽¹⁾ dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2010 dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (decreto 22 dicembre 2009).

Il versamento deve essere eseguito **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, in un'unica soluzione, **tramite modello F24** esclusivamente in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile pagare nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40%.

COME SI CALCOLA

Per la sede legale o principale dell'impresa il DIRITTO ANNUALE 2010 si calcola applicando al *fatturato* del periodo d'imposta 2009 la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

• le imprese con **PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE** prendono in esame il *fatturato* realizzato nell'esercizio 1.1.2009 – 31.12.2009 ed effettuano il versamento entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ⁽²⁾.

• le società con periodo d'imposta **NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE** dispongono di un termine variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio ⁽³⁾.

1 art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

2 secondo il disposto dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

3 ad esempio: una società con scadenza esercizio al 30.9 e con bilancio approvato nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2010 prendendo in esame il *fatturato* realizzato nel periodo d'imposta 2009 (esercizio 01.10.09 – 30.9.10) e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16.3.2011 ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435).

FATTURATO, MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del versamento del diritto annuale 2010 i dati da utilizzare per determinare il “fatturato” devono essere rilevati dal modello IRAP 2010 (periodo d'imposta 2009).

Per la corretta individuazione dei rigli del modello IRAP, per la modalità di calcolo e per il metodo di arrotondamento, si possono prendere a riferimento le indicazioni contenute nella nota 19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risulta iscritta al 1° gennaio 2010.

! RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2009

Si ricorda che **le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2009 possono avvalersi del ravvedimento operoso entro un anno dal termine previsto per il pagamento**.

Informazioni sul ravvedimento operoso sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione secondo le disposizioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del “Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo”.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese **è condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale**.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2010